DIREZIONE DIDATTICA STATALE - I CIRCOLO DON MILANI-VILLABATE

Prot. 0001953 del 26/02/2024

VII (Uscita)



1º CIRCOLO DIDATTICO VILLABATE

Scuola dell'Infanzia e Primaria C.so Vittorio Emanuele, 136 - 90039 – VILLABATE – PA TEL.: 0916143526 - 091492815 e-mail: paee09500e@istruzione.it-paee09500e@pec.istruzione. It web: www.icircolovillabate.edu.it

Circolare n. 347

Villavate, li 26.02.2024

- Ai docenti di ogni ordine
- Segreteria Ufficio Alunni
- Alle famiglie degli alunni per il tramite dei Rappresentanti eletti nei Consigli di Interclasse e Intersezione
- Al Direttore SSGGAA

Oggetto:

vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico; aggiornamento delle procedure.

Come è noto, con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94).

L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto.

La nuova norma disciplina <u>sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati</u> (**evasione scolastica**) sia il <u>caso della mancata o discontinua frequenza</u> (**elusione scolastica**).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

E' quindi adesso prevista l'attivazione della procedura appresso indicata:

Comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

- 1. il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.
- 2. il dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
- 3. nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questo proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge
- 4. costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi
- 5. il sindaco in caso di violazione dell'obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. L'art. 331 del codice di procedura penale stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito
- 6. analogamente il dirigente scolastico procede ai sensi dell'articolo 331 del cpp, in caso di elusione dell'obbligo di istruzione
- 7. confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa
- 8. le nuove si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Elusione dell'obbligo

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Assegno di inclusione

L'assegno di inclusione previsto dal decreto lavoro (Decreto Legge 48-23) non può essere trasferito al nucleo familiare per i cui componenti minorenni non documentato l'adempimento

dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione. A tal fine è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione.

In caso di condanna definitiva della persona responsabile del minore per mancato adempimento o elusione dell'obbligo di istruzione, consegue la sospensione dell'assegno di inclusione fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Stante quanto sopra questa Istituzione procederà nei prossimi giorni – previa verifica delle frequenze risultanti dal cd. "Registro on line" di cui è garantita comunque l'interoperatività con il Comune di Villabate– a convocare le famiglie degli alunni che abbiano effettuato oltre 15 giorni di assenza nell'arco di tre mesi invitandoli sia alla giustificazione delle assenze che alla regolarizzazione della frequenza scolastica.

II DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Francesco Paolo Camillo)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93